

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI Orlando - Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/02/2018 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VIGNA Maria Sabina;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Brescia in data 14 luglio 2017 a (OMISSIS) in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale consistito, a fronte dell'intimazione di fermarsi da parte degli agenti della Polizia Municipale e Locale di Brescia, nel darsi alla fuga a bordo della propria autovettura, percorrendo quasi nove chilometri, partendo dalla provincia di Brescia e giungendo in quella di Mantova, effettuando pericolose manovre di sorpasso e creando in tal modo una situazione di pericolo.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione agli articoli 187 e 495 c.p.p. e articolo 178 c.p.p., lettera c).

In sede di appello si eccepiva la nullita' dell'ordinanza con la quale all'udienza del 14 luglio 2017 il giudice di primo grado disponeva la revoca di un teste della difesa, precedentemente ammesso, sul semplice presupposto che all'indirizzo risultante dagli atti la difesa non era stata in grado di notificare la citazione testimoniale, pur ritualmente e tempestivamente inviata. Il Tribunale di Brescia, in particolare, rilevava che la causa era matura per la decisione, revocava le prove precedentemente ammesse e invitava le parti alla discussione.

Nell'ordinanza non erano, quindi, indicate le ragioni per le quali era ritenuta superflua la testimonianza del teste.

La Corte territoriale, nel tentativo di motivare tardivamente tale decisione, riteneva, in maniera palesemente erronea, che l'ordinanza del giudice di primo grado desse conto del fatto che la prova era superflua poiche' il teste doveva essere sentito sulle medesime circostanze in relazioni alle quali erano stati assunti altri testi.

2.2. Violazione di legge in relazione al L. n. 65 del 1986, articolo 4 e all'articolo 337 c.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta violenta consistente nella semplice fuga; travisamento e vizio di motivazione in relazione al luogo dove sarebbero avvenute le condotte contestate e alla conseguente dimostrazione della legittimita' della condotta della Polizia locale che agiva al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale.

Gli agenti della Polizia locale hanno operato un inseguimento ben oltre il territorio di propria competenza e cio' in violazione della L. n. 65 del 1986, articolo 4.

E' al contrario contestato e mai rigorosamente dimostrato che vi sia stata flagranza di reato nel territorio di competenza in provincia di Brescia. E' errato e illegittimo il giudizio della Corte d'appello territoriale che ritiene che le condotte violente siano iniziate "sin da subito". La manovra piu' eclatante si e' tenuta in provincia di Mantova allorché la autovettura ha scartato a sinistra ed ha imboccato una strada strettissima con presenza di persone.

2.3. Violazione di legge in relazione all'articolo 649 c.p.p., con riferimento alla sussistenza di bis in idem per gia' avvenuto accertamento delle violazioni di natura amministrativa di cui agli articoli 192 e 148 C.d.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo e' manifestamente infondato.

Rileva il Collegio che effettivamente il Tribunale, dopo aver ammesso come teste (OMISSIS), indicato nella lista depositata nell'interesse dell'imputato, ha revocato l'ammissione dello stesso, al quale la difesa non era in grado di notificare la citazione testimoniale pur ritualmente inviata, ritenendo sufficiente l'istruttoria condotta, senza ulteriormente motivare in ordine al tema di prova, che avrebbe potuto essere approfondito mediante l'esame di quel teste.

Deve allora convenirsi che la revoca dell'ordinanza ammissiva di un teste della difesa, in difetto di motivazione sulla superfluita' della prova, produce una nullita' generale per violazione del diritto della parte di difendersi provando, desumibile dall'articolo 495 c.p.p., comma 2 e dall'articolo 6, comma 3, lettera d), C.E.D.U., e costituente parte integrante del diritto al contraddittorio di cui all'articolo 111 Cost., comma 2, (in tal senso Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Decreto Ministeriale

n., Rv. 271732 Cass. Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016, dep. nel 2017, Mignogna, Rv. 269050; Cass. Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892).

Tuttavia la nullita', non di tipo assoluto, e' soggetta a sanatoria ed e' in particolare sanata, ove non immediatamente dedotta dalla parte presente, agli effetti dell'articolo 182 c.p.p., comma 2, (Cass. Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210; Cass. Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, cit., Rv. 257891).

Non consta, tuttavia, che la nullita' fosse stata immediatamente eccepita, risultando invece anche dal motivo di ricorso che la questione era stata successivamente sollevata con i motivi d'appello: di qui la tardivita' dell'eccezione sotto tale profilo.

3. Il secondo motivo propone censure costituenti mera replica delle deduzioni gia' mosse con l'atto di appello e non si confronta con le - adeguate -risposte date dal Tribunale, con cio' omettendo di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); per altro verso, sollecita una rivalutazione di puro merito delle emergenze processuali, non consentita a questa Corte di legittimita' (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

3.1. La Corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che la resistenza ha avuto inizio nel territorio di competenza della Polizia Municipale e Locale di Carpenedolo in provincia di Brescia e successivamente, ma solo in parte, in provincia di Mantova (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza).

Peraltro, l'eccezione sollevata antecedentemente dallo stesso difensore davanti al Tribunale di Mantova, originariamente investito della cognizione del procedimento, correttamente secondo la Corte territoriale non consentiva di ritornare sul punto.

Il Collegio di appello, con motivazione saldamente ancorata alle obiettive risultanze processuali, ha evidenziato che l'imputato aveva assunto sin dall'inizio una guida spericolata con condotta pericolosa e quindi aveva posto in essere un'evidente resistenza al compimento dell'atto di ufficio consistente nell'accertamento dell'identita' del conducente e nella conseguente elevazione della contravvenzione. Gli operanti erano quindi legittimati, ai sensi della L. 7 marzo 1985, n. 65, articolo 4, lettera b), ad effettuare una operazione "esterna" di polizia (al di fuori della propria Provincia), sussistendo, effettivamente, la necessita' di proseguire nell'inseguimento dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

4. Il terzo motivo e' generico e, comunque, manifestamente infondato.

La motivazione svolta dalla Corte territoriale - valutate unitariamente le sentenze di primo e di secondo grado - e' incensurabile allorche' si e' ritenuta l'insussistenza del bis in idem, essendo il fatto storico contestato e ritenuto in sentenza diverso da quello indicato dall'appellante (violazioni di natura amministrativa di cui agli articoli 192 e 148 C.d.S.).

Correttamente si e' ritenuta integrata la fattispecie di cui all'articolo 337 c.p., in ragione del fatto che l'imputato non si e' limitato a non fermarsi all'ALT degli operanti e a dar vita al successivo inseguimento, ma ha posto in essere un condotta violenta per opporsi a un atto dell'ufficio degli agenti della Polizia Municipale e Locale, essendosi dato alla fuga con manovre azzardate che hanno costituito pericolo concreto per gli agenti e gli altri utenti della strada.

La Corte di appello di Brescia si e', quindi, puntualmente attenuta alla regola iuris secondo la quale "In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumita' personale degli altri utenti della strada" (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137).

Come correttamente puntualizzato dalla Corte d'appello la violenza, quale elemento tipico del reato di resistenza a pubblico ufficiale, connota e qualifica il fatto storico del non fermarsi all'ALT e di darsi alla fuga - condotte di per se punite con sanzione amministrativa - in termini ben diversi, trasformando un mero illecito amministrativo in condotta penalmente rilevante.

5. Alla inammissibilita' del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Am